

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 20 gennaio 2004, il Gruppo Sportivo Dilettantistico Madonna delle Grazie è stato individuato quale gestore degli impianti sportivi comunali di Madonna delle Grazie e di Tetti Pesio fino al 31/12/2012;
- tale concessione è regolata dalla convenzione tipo per l'uso e gestione di impianti sportivi comunali non aventi rilevanza imprenditoriale, sottoscritta da Comune di Cuneo e G.S.D. Madonna delle Grazie in data 16 marzo 2004;
- con lettera del 12 giugno 2009, è stata comunicata la costituzione di una nuova società denominata A.S.D. Boves – MDG Cuneo a far data dal 1 luglio 2009; tale società si affianca alla Società pre-esistente G.S.D. Madonna delle Grazie al fine di coprire al meglio tutte le fasce d'età del settore giovanile;
- si ritiene dunque opportuno consentire il subentro dell'A.S.D. Boves – MDG Cuneo nella citata convenzione, in qualità di co-concessionaria, al pari e al fianco del G.S.D. Madonna delle Grazie, secondo quanto previsto dalla bozza di scrittura privata riportata in allegato "A";

Visto l'art. 42 — comma 5 — del vigente Statuto Comunale;

Visto l'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Attività Promozionali e Produttive — dott. Bruno Giraudo, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di regolare la co-concessione di cui sopra secondo la bozza di scrittura privata che viene allegata alla presente deliberazione per costituire parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al Dirigente del Settore Attività Promozionali e Produttive – dott. Bruno Giraudo – di sottoscrivere tale scrittura privata nei termini di cui alla presente deliberazione e relativo allegato, con facoltà di apportare minime modifiche di natura formale;
3. di dare atto che responsabile del procedimento inerente la presente deliberazione è la dott.ssa Maria Paola Cerutti, Istruttore Direttivo dell'Ufficio Sport.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 134 — comma 4 — del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere, dato l'imminente inizio della stagione sportiva 2009/2010;

Con voto unanime espresso nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

ALLEGATO “A”

SCRITTURA PRIVATA

tra

COMUNE DI CUNEO, con sede in Cuneo, Via Roma n. 28, cf. 00480530047, in persona del Dirigente Dott. Bruno Girando, all’uopo delegato in forza della delibera immediatamente eseguibile della Giunta Comunale del , n.ro , da un parte,

e

ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S.D. Boves – M.D.G Cuneo (già A.S.D. Boves) con sede legale in Cuneo, Corso Santorre Santarosa n.ro 52, cf. 01910220043, in persona del Presidente “pro tempore” sig. Fabio Sironi, nato a Milano il 27-07-1964, res.te in Boves, Via Re Benvenuto 7, c.f. SRN FBA 64L27 F205P, da un’altra parte,

e

ASSOCIAZIONE SPORTIVA G.S.D. Madonna delle Grazie con sede in Cuneo, Frazione Madonna Delle Grazie, Via Cappa n. 1, presso i locali della Parrocchia ivi situata, c.f. 02310120049, in persona del Presidente “pro tempore“ sig. Balsamo Carlo, nato a Cuneo, il 25-11-1964, res.te in Cuneo, Via Morozzo 10, c.f. BLS CRL 64S25 D205H, così come da statuto costitutivo registrato a Cuneo il 27/3/2006 al n. 2712 Serie 3°, esatti € 168,00, da un’altra parte ancora.

– o O o –

Le parti, così come sopra indicate e rappresentate,

premessò che

A) in Cuneo ed il giorno 16 marzo 2004, il **COMUNE DI CUNEO** e il **G.S.D. MADONNA DELLE GRAZIE** sottoscrissero la convenzione del seguente e testuale tenore:

[...] Verrà riportato il testo della convenzione tipo firmata il 16/03/2004.

B) l'A.S.D. Boves – M.D.G. Cuneo (già A.S.D. Boves) e il G.S.D. MADONNA DELLE GRAZIE intendono avviare tra di loro sinergie e collaborazioni per implementare l'attività sportiva soprattutto a favore dei giovanissimi, residenti territorio del Comune di Cuneo;

- ciò premesso e precisato, le parti **CONVENGONO** e **STIPULANO** ciò che segue:

ART. 1) quanto è stato sino ad ora premesso e precisato deve ritenersi parte integrante e sostanziale del presente accordo nonché patto tra i suoi sottoscrittori.

ART. 2) Le parti convengono che l'A.S.D. Boves – M.D.G. Cuneo (già A.S.D. Boves) assuma, così come in effetti con il presente atto assume, la qualità di co-concessionaria, al pari ed al fianco del G.S.D. MADONNA DELLE GRAZIE, rispetto alla convenzione di cui alla lettera A) della parte premessa, con pari diritti e doveri di quest'ultimo soggetto giuridico, e ciò con effetto da oggi stesso.

ART. 3) Le parti convengono che l'A.S.D. Boves – M.D.G. Cuneo e il G.S.D. MADONNA DELLE GRAZIE debbano avere domicilio contrattuale solo ed esclusivamente in Cuneo, Via Michele Tonello 11.

ART. 4) Nei confronti del COMUNE DI CUNEO, qualunque manifestazione di volontà di una delle due associazioni predette vincolerà anche l'altra, a meno che non sia diretta alla cessazione della realtà sportiva sino a prima di oggi esistente o a quella così come concretizzata attraverso l'odierna scrittura.

ART. 5) L'inadempimento contrattuale di una delle due associazioni sarà automaticamente imputabile anche all'altra, con ogni conseguenza ex convenzione citata e/o ex lege (volendo le parti in oggi convenire così una sorta di responsabilità solidale oggettiva a carico dell'associazione che non dovesse avere comunque responsabilità alcuna).

Ogni eventuale rivalsa/manleva da parte dell'associazione che non ritenesse a se imputabile l'inadempimento in questione non potrà essere mai opposta al COMUNE DI CUNEO né esercitata in qualsivoglia giudizio che l'Ente Pubblico dovesse promuovere contro le stesse od una sola di esse.

ART. 6) Lo scioglimento e/o l'estinzione per qualsiasi motivo e causa di una delle due associazioni sportive contraenti determinerà il consolidamento dell'odierno accordo in capo all'associazione superstite.

ART. 7) E' riconosciuta al COMUNE DI CUNEO la facoltà di recesso unilaterale dal presente negozio, senza necessità di motivazione alcuna, ma ciò al solo fine che la convenzione di cui in parte premessa ritorni ad avere quale unico concessionario il solo G.S.D. MADONNA DELLE GRAZIE.

ART. 8) Le spese di registrazione del presente atto, se ed in quanto dovute, saranno ad esclusivo carico solidale delle due associazioni sportive contraenti.